



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

20 LUGLIO 2021

Gentile cliente,

in questa circolare troverai:

- indicazioni relative al contributo a fondo perduto "alternativo" previsto dal DL "Sostegni-bis";
- le principali novità contenute nel DL 30.6.2021 n. 99;
- ulteriore proroga dei versamenti al 15.9.2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL "SOSTEGNI - BIS"

L'art. 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. DL "Sostegni-bis") ha introdotto tre nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell'emergenza da Coronavirus. In particolare, è previsto:

- un contributo "automatico" pari a quello erogato ai sensi dell'art. 1 del DL 41/2021 (c.d. DL "Sostegni");
- se più conveniente, un contributo "alternativo" al precedente calcolato su un diverso periodo di riferimento;
- un ulteriore contributo, con finalità perequative, legato al risultato economico d'esercizio.

In merito al contributo "alternativo", denominato anche "contributo Sostegni-bis attività stagionali", per il suo riconoscimento è necessario presentare in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.7.2021 n. 175776:

- sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per accedere al contributo "alternativo";
- è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza;
- sono stati definiti gli ulteriori elementi necessari per il riconoscimento del contributo in esame.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo "alternativo" i soggetti:

- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario,

titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

- con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Esclusioni

Il contributo **non** spetta:

- ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26.5.2021 (ad eccezione degli eredi che proseguono l'attività del deceduto e dei soggetti che si sono costituiti a seguito di operazioni di trasformazione aziendale che proseguono l'attività svolta dal soggetto confluito);
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

2. CALO DEL FATTURATO

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dall'1.4.2020 al 31.3.2021** sia **inferiore** almeno del **30%** rispetto all'ammontare **medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi **dall'1.4.2019 al 31.3.2020**.

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Assenza di deroghe

Il requisito del calo del fatturato deve essere sempre soddisfatto, non essendo prevista, come per i precedenti contributi a fondo perduto, la deroga per i soggetti con attivazione della partita IVA dall'1.1.2019 (cfr. guida Agenzia delle Entrate luglio 2021).

3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

NOVITA' FISCALI

Tale percentuale:

- è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019;
- è distinta a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al DL "Sostegni".

Importo minimo

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica, per il contributo in esame non è previsto un importo minimo spettante.

Importo massimo

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000,00 euro.

Di seguito tabella relativa alla definizione delle percentuali per la determinazione del contributo.

Ricavi/compensi 2019	Soggetti che hanno beneficiato del contributo "Sostegni"	Soggetti che non hanno beneficiato del contributo "Sostegni"
Non superiori a 100.000,00 euro	60%	90%
Superiori a 100.000,00 euro e fino a 400.000,00 euro	50%	70%
Superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro	40%	50%
Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro	30%	40%
Superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	20%	30%

4. COORDINAMENTO CON IL CONTRIBUTO "AUTOMATICO E LIMITI COMUNITARI"

Posto che il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto "automatico" del DL "Sostegni-bis":

- i soggetti che non hanno beneficiato del contributo "automatico" (in quanto non hanno presentato istanza per il contributo "Sostegni" o l'hanno presentata ma è stata scartata oppure ancora hanno ottenuto e poi riversato interamente il contributo "Sostegni"), possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l'istanza per il contributo per le attività stagionali. In questo caso, l'importo erogato è l'intero contributo spettante in base ai dati indicati nell'istanza;
- i soggetti che hanno beneficiato del contributo "automatico" possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l'istanza per il contributo per le attività stagionali, ma in questo caso l'importo erogato è pari al contributo spettante in base

ai dati indicati nell'istanza diminuito del contributo "automatico" percepito.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti della Commissione europea (*Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*). Qualora, sommando all'importo complessivo di benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus (*sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo aiuti di Stato*), il contributo richiesto con l'istanza, si dovesse superare il limite massimo applicabile, il richiedente potrà

richiedere il contributo limitatamente all'importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato. Nel caso in cui, prima di presentare istanza per il contributo, il richiedente abbia già superato il limite massimo di aiuti di Stato, non può

procedere con la richiesta.

5. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per accedere al contributo a fondo perduto "alternativo", i soggetti interessati devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 2.7.2021 n. 175776.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l'altro:

- la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019;
- l'indicazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020 e del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021;
- l'IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

NOVITA' FISCALI

Nell'istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato. Qualora con il contributo "**alternativo**" attività stagionali richiesto nell'istanza il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato, occorre indicare nell'apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente inoltre:

- deve compilare nel quadro A l'elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l'ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;
- qualora faccia parte di un'impresa unica, deve indicare nel quadro B l'elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica.

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica:

- **dal 5.7.2021 al 2.9.2021**, mediante il servizio web disponibile nel portale "Fatture e corrispetti-vi" dell'Agenzia delle Entrate;
- **dal 7.7.2021 al 2.9.2021** attraverso l'applicativo "Desktop telematico".

I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l'istanza devono preventivamente aver presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell'anno 2021.

A seguito della presentazione dell'istanza:

- è rilasciata una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
- successivamente l'Agenzia delle Entrate **comunica l'avvenuto mandato di pagamento** del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle Entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto;

- successivamente alla comunicazione nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta), viene rilasciata una **seconda ricevuta**.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Contributo a fondo perduto - Invii effettuati" del portale "Fatture e Corrispettivi".

È possibile presentare sia una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa, sia una rinuncia al contributo richiesto con l'istanza.

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

- sulla base delle informazioni contenute nell'istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro "Minor importo richiesto" a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso, diminuito dell'importo del contributo "automatico";
- mediante la modalità scelta nell'istanza (accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sull'IBAN indicato nell'istanza/sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24).

L'Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

7. CONTROLLI SUCCESSIVI

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua:

- il controllo dei dati dichiarati,
- ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle

NOVITA' FISCALI

comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA;

- controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

8. SANZIONI

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate:

- recupera il contributo non spettante, con i relativi interessi;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

L'indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell'art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.

DL 30.6.2021 n. 99 - Principali novità

Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il DL 99/2021 è entrato in vigore il 30.6.2021, stesso giorno della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 99/2021.

Il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1. cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei **60 giorni** successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell'art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono **dall'8.3.2020 al 31.8.2021** devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il **30.9.2021**.

Il DL 99/2021 non ha previsto ulteriori proroghe in relazione al versamento delle rate relative alla c.d. "rottamazione dei ruoli" (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all'importazione) e al c.d. "saldo e stralcio degli omessi versamenti", che continua quindi a dover avvenire:

- entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
- entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

2. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI

Dall'8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

3. BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Per effetto del DL 99/2021, tale procedura è sospesa sino al 31.8.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti

4. COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON CREDITI D'IMPOSTA

Se il contribuente risulta avere debiti con l'Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d'imposta, l'Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione.

Tale procedura è stata sospesa nel corso del 2020 e, grazie al DL 99/2021, sino al 31.8.2021.

5. CREDITI D'IMPOSTA LEGATI AI PAGAMENTI ELETTRONICI

L'art. 1 co. 10 e 11 del DL 99/2021 prevede alcune novità in relazione a crediti d'imposta legati agli strumenti di pagamento elettronici.

– credito d'imposta sulle commissioni addebitate

NOVITA' FISCALI

Viene previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 22 del DL 124/2019 è incrementato al 100% (in luogo dell'ordinario 30%):

- per le commissioni maturate dall'1.7.2021 al 30.6.2022;
- nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano vendite nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui all'art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015.

– credito d'imposta per l'acquisto di POS

Il nuovo art. 22-bis del DL 124/2019 prevede un credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegato ai registratori telematici.

Il credito d'imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di **160,00** euro, nelle seguenti misure:

- **70%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
- **40%** per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- **10%** per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiavano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di **320,00** euro, nelle seguenti misure:

- **100%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
- **70%** per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- **40%** per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

6. NUOVA SABATINI

Con il DM 2.7.2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Viene inoltre previsto che, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente **all'1.1.2021** per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

7. DIVIETO DI LICENZIAMENTO

L'art. 4 del DL 99/2021 proroga per certe categorie di imprese il divieto di licenziamento per motivi economici, stabilendo che lo stesso vige:

- **sino al 31.10.2021**, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15;
- **per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021**, per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 40-bis co. 1 del DL 73/2021.

Rimangono invariate le eccezioni al divieto in questione, già previste dal legislatore.

8. SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA "CASHBACK"

L'art. 1 del DL 99/2021 stabilisce la **sospensione** del programma c.d. "cashback", per il **secondo semestre 2021**. Sono, inoltre, ridotte le risorse finanziarie riconosciute per l'erogazione dei rimborsi. Qualora le risorse stanziare non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante all'aderente al programma, il rimborso è proporzionalmente ridotto.

Anche il rimborso speciale pari a 1.500,00 euro, previsto per i soggetti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "**super cash-back**") è sospeso per il semestre 1.7.2021 - 31.12.2021.

I predetti rimborsi speciali sono, dunque, erogati:

- entro il 30.11.2021, con riferimento al primo semestre 2021;
- entro il 30.11.2022, con riferimento al primo semestre 2022.

NOVITA' FISCALI

L'art. 1 co. 3 del DL 99/2021 prevede la possibilità, per gli aderenti al programma "cashback" e "super cashback", di presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione del rimborso nella app "IO" o negli ulteriori sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati. Il reclamo è possibile:

- a partire dal 15.7.2021 e sino al 29.8.2021, con riferimento al primo semestre 2021;
- a partire dal 15.7.2022 e sino al 29.8.2022, con riferimento al primo semestre 2022.

ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI AL 15.09.2021

In sede di conversione in legge del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "decreto Sostegni-bis"), è stata disposta l'ulteriore (rispetto alla precedente proroga al 20.07.2021) proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.

Viene quindi superata la proroga al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM 28.6.2021.

Poiché la proroga al 15.9.2021 senza maggiorazione, inserita in sede di conversione del DL 73/2021, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, non sembra possibile un ulteriore differimento di 30 giorni (cioè fino al 15.10.2021) con la maggiorazione dello 0,4%.

1. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

Analogamente al precedente DPCM 28.6.2021, anche la **proroga al 15.9.2021** dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, prevista in sede di conversione del DL 73/2021, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

1.1. CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Possono beneficiare dell'ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Sono invece **esclusi** dalla proroga i contribuenti che svolgono **attività agricole** e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

1.2 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

Analogamente al precedente DPCM 28.6.2021, l'ulteriore proroga al 15.9.2021 riguarda anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

1.3. SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SCADENTI TRA IL 30.6.2021 E IL 31.8.2021

La proroga al 15.9.2021 inserita in sede di conversione del DL "Sostegni-bis" ha un ambito applicativo ampio, in quanto fa riferimento ai termini che scadono nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021. Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori

NOVITA' FISCALI

a 5.164.569,00 euro), la **proroga al 15.9.2021 è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel suddetto arco temporale** (dal 30.6.2021 al 31.8.2021), ad esempio:

- società di capitali “solar” che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- società di capitali con esercizio 1.3.2020 - 28.2.2021.

Ad esempio, può beneficiare della proroga al 15.9.2021 una srl “solare” che svolge un’attività per la quale è stato approvato l’ISA, dichiara 3 milioni di ricavi e ha approvato il bilancio 2020 il 24.6.2021.

Soggetti IRES che NON possono beneficiare della proroga del DL “Sostegni-bis”: considerando invece una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2020 e approvazione del bilancio il 24.6.2021, ma che non può beneficiare della proroga di cui al DL “Sostegni-bis”, ad esempio perché dichiara 6 milioni di ricavi, i termini di versamento del saldo relativo al 2020 e del primo acconto del 2021 scadono:

- il 31.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%, termine però che, cadendo di sabato, com-porta un primo differimento a lunedì 2.8.2021 e, successivamente, in applicazione della so-sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20.8.2021;
- oppure il 20.9.2021, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per effetto del suddetto differimento dal 31.7.2021 al 20.8.2021 del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, il differimento di 30 giorni per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, deve essere calcolato a partire dal 20.8.2021, con la conseguenza che il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% scade il 19.9.2021; inoltre, poiché il 19.9.2021 cade di domenica, vi è un ulteriore differimento a lunedì 20.9.2021.

1.5 CONTRIBUENTI “ESTRANEI” AGLI ISA

Per i soggetti che **non** possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui al DL “Sostegni-bis”, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- del **30.6.2021**, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero del **30.7.2021**, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra-mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Soggetti IRES con termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2021: per le società di capitali “solar” che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2021 e che **non** hanno i requisiti per rientrare nella proroga di cui al DL “Sostegni-bis”, si applicano i termini sopra illustrati:

- del **20.8.2021**, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero del **20.9.2021**, con la maggiorazione dello 0,4%.

2. VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

L’ulteriore proroga al 15.9.2021 prevista in sede di conversione del DL “Sostegni-bis” riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’IRPEF;
- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’IRES;
- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’IRAP;
- il saldo 2020 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2020 e l’eventuale acconto 2021 dell’addizionale comunale IRPEF;

NOVITA' FISCALI

- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 della "cedolare secca sulle locazioni";
- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi";
- le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa;
- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 della c.d. "tassa etica";
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
- l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

2.1. VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2020

La proroga al 15.9.2021 riguarda anche il versamento del **saldo IVA relativo al 2020** (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2021). Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2020 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16.3.2021, potrà essere effettuato entro il 15.9.2021, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021. Il versamento del saldo IVA 2020 entro il 15.9.2021 deve quindi essere maggiorato dell'1,6%.

2.2 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui al DL "Sostegni-bis", il termine del **15.9.2021** si applica anche al versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e

professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Soci di srl "non trasparenti": il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli ISA. Tuttavia il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Primo acconto relativo al 2021 dei soggetti interessati dall'esonero contributivo: per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021 relativo ai contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, si ricorda che il termine è stato rinviato dall'INPS, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 22 - 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in attesa della conclusione dell'iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo (si veda il messaggio INPS 25.6.2021 n. 2418).

2.3. VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della ulteriore proroga al 15.9.2021, ricorrendone le condizioni.

3. OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

NOVITA' FISCALI

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 15.9.2021;
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
 - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Contribuenti titolari di partita IVA: per i contribuenti titolari di partita IVA, la seconda rata scade quindi già

il 16.9.2021, con applicazione di un giorno di interessi (lo 0,01%).

Le rate successive scadono invece il 18.10.2021 (il giorno 16 è sabato) e il 16.11.2021, con applicazione degli ulteriori interessi dello 0,33% mensile.

Contribuenti non titolari di partita IVA: per i contribuenti non titolari di partita IVA, la seconda rata scade invece il 30.9.2021, con applicazione di 15 giorni di interessi (0,17%).

Le rate successive scadono invece il 2.11.2021 (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) e il 30.11.2021, con applicazione degli ulteriori interessi dello 0,33% mensile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.